



Furetti nella legge

Di seguito è riportato un sunto delle più importanti prescrizioni legali vigenti per i furetti. Valgono naturalmente anche per questi animali tutte le disposizioni generali previste dall'ordinanza sulla protezione degli animali, come ad esempio il divieto di infliggere a un animale dolori o lesioni.

Formazione (art. 85 OPAn)

La detenzione privata di furetti richiede un attestato di competenza.

Obbligo di autorizzazione (art. 89 OPAn)

La detenzione privata di furetti è soggetta ad autorizzazione.

Contatti sociali (art. 13 OPAn)

I furetti sono animali sociali che non possono essere tenuti da soli.

Movimento (all. 2 tab. 1 cifra 82 OPAn)

I furetti devono avere la possibilità di muoversi temporaneamente nell'appartamento. In questi casi, occorre accordare particolare importanza alle misure di sicurezza che si impongono.

Foraggiamento (art. 4 OPAn)

Gli animali sono approvvigionati regolarmente e in quantità sufficiente con foraggio adeguato e con acqua. Se i furetti sono tenuti in gruppo, il detentore deve provvedere affinché ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza.

Cura (art. 5 OPAn)

La cura è intesa a prevenire malattie e ferimenti. I difetti delle attrezzature che pregiudicano il benessere degli animali devono essere immediatamente eliminati o devono essere presi provvedimenti volti ad assicurare la protezione degli animali. I furetti malati o feriti devono essere curati e trattati o abbattuti.

Illuminazione (all. 2 osservazione preliminare J OPAn)

I parchi devono essere illuminati con luce naturale o con luce artificiale adeguata non tremolante.

Clima dei locali (art. 11 OPAn)

Il clima nei locali e nei parchi interni deve essere adeguato agli animali. Deve essere garantito l'afflusso di aria fresca.

Requisiti minimi per i parchi (art. 7, 10; all. 2 tab. 1 cifra 82 OPAn)

I parchi devono essere costruiti in modo tale che il rischio di ferimento degli animali sia minimo ed essi non possano fuggire. I suoli devono essere sufficientemente puliti e configurati in modo tale da non compromettere la salute dei furetti.

I parchi devono essere costruiti e allestiti in modo e con dimensioni tali da consentire ai furetti di seguire il comportamento tipico della loro specie.

Nel parco per furetti deve essere disponibile una cassa per dormire per ogni animale. Inoltre, per soddisfare le esigenze comportamentali degli animali, occorre mettere a loro disposizione sufficienti oggetti per giocare, arrampicarsi e masticare (p. es. tubi, corde, amache e oggetti di legno adeguati) e nascondigli vari per il cibo. I furetti devono anche avere la possibilità di scavare e frugare.

I parchi devono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato 2 dell'ordinanza sulla protezione degli animali. Due furetti tenuti in appartamento necessitano di un parco con una superficie di base adiacente di almeno 4 m² e un'altezza di almeno 60 cm, fintanto esista la possibilità di uscire dalla gabbia e di muoversi nell'appartamento. A partire da 3 animali occorre aggiungere almeno 0,5 m² di superficie di base per furetto.

Possono essere offerti anche ripiani se la superficie di base minima viene rispettata. L'altezza interna utilizzabile tra il suolo e il primo ripiano deve in tal caso corrispondere almeno alla lunghezza del corpo (senza coda) di un animale adulto.

Allevamento (art. 25 OPAn)

L'allevamento deve mirare all'ottenimento di furetti sani.

Riproduzione (art. 25 cpv. 4 OPAn)

Il detentore di animali deve adottare i provvedimenti del caso per evitare che i furetti si riproducano in modo incontrollato.

Pratiche vietate (art. 4 LPAn; art 24 OPAn)

Sono vietati gli interventi chirurgici per facilitare la detenzione di animali da compagnia, per esempio l'asportazione delle ghiandole dei furetti.

Questo elenco non è esaustivo. Sono determinanti le disposizioni legali (LPAn = legge sulla protezione degli animali, RS 455; OPAn = ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali, RS 455.1). Per ulteriori informazioni consultate il sito www.animalidacompania.ch